

Condizioni Generali di Vendita (CGV) di BMC Switzerland SA per le relazioni commerciali con aziende nell'UE

1. Aspetti generali

- a. Nelle presenti CGC il termine «BMC» indica la società «BMC Switzerland SA» con sede a Grenchen, Svizzera.
- BMC Switzerland SA
Sportstrasse 49
CH-2540 Grenchen
Tel: +41 32 654 14 54
info@bmc-switzerland.com
IDI: CHE-113.072.038
- b. In queste CGC il termine «rivenditore» indica tutte le persone fisiche e giuridiche con cui BMC ha avviato, o eventualmente avvierà in futuro una relazione giuridica.
- c. Nelle presenti CGC il termine «prodotto», risp. «prodotti» indica tutte le merci mobili che BMC deve consegnare, risp. ha consegnato e/o le prestazioni che BMC deve erogare, risp. che ha erogato (oggetto della fornitura).
- d. In queste CGC il termine «anno modello» riguarda tutti i prodotti fabbricati nell'ambito della stessa serie. L'anno modello si protrae normalmente dall'01.07. al 30.06. dell'anno successivo.

2. Ambito di validità

- a. Le nostre consegne, prestazioni e offerte hanno luogo esclusivamente sulla base delle presenti condizioni. Ci si oppone espressamente a condizioni contrarie o deroganti del rivenditore. Le condizioni valgono anche nel caso in cui BMC effettuasse incondizionatamente una consegna essendo a conoscenza di condizioni contrarie o deroganti del rivenditore. Deroghe alle presenti condizioni necessitano di una preventiva approvazione scritta. Gli impegni a voce dei rappresentanti o di altri assistenti di BMC non sono vincolanti. Lo stesso dicasi per la rinuncia al requisito della forma scritta.
- b. Piazzando un ordine tramite i diversi canali per gli ordinativi (telefono, fax, e-mail, portale per i rivenditori B2B ecc.) il rivenditore approva la validità esclusiva delle presenti CGC per questi e per tutti gli ulteriori ordini. Le presenti condizioni valgono anche per le consegne e le prestazioni future nell'ambito di un rapporto commerciale stabile.
- c. L'ambito di applicazione delle presenti CGC si limita ai contratti con imprenditori, persone giuridiche ai sensi del diritto pubblico o un patrimonio separato di diritto pubblico. Le presenti CGC non trovano applicazione nel commercio con i consumatori.
- d. Pattuizioni individuali prese nei singoli casi con il rivenditore (compresi gli accordi accessori, le integrazioni e le modifiche) prevarranno in ogni caso sulle presenti CGC. Per il contenuto delle pattuizioni in questione è determinante un contratto scritto, risp. la nostra conferma per iscritto.

3. Condizioni

- a. BMC gestisce un sistema di distribuzione che si fonda su una selezione quantitativa. I criteri per l'ammissione dei rivenditori sono i seguenti:
- Rivenditore specializzato qualificato (officina specializzata con meccanici dotati della formazione necessaria, focus su consulenza e prestazione di servizi, partecipazione ai corsi di formazione sui prodotti di BMC, disbrigo dei casi di garanzia)
 - Sede dell'attività conforme agli standard del marchio (vetrine, adeguata superficie del punto vendita per la presentazione dei prodotti, orari di apertura)
 - Situazione finanziaria (affidabilità creditizia, quantitativi minimi per gli ordini e stabilità dei prezzi)
- BMC può verificare in qualsiasi momento il rispetto di questi requisiti per i rivenditori. Laddove i requisiti non venissero più rispettati da un rivenditore, BMC può interrompere la collaborazione senza addurre ulteriori motivazioni.
- b. Il rivenditore può offrire o vendere, risp. disporre l'offerta o la vendita dei prodotti solo rispettando le disposizioni contenute all'interno delle presenti CGC o che venissero ulteriormente convenute per iscritto.
- c. I prodotti devono essere opportunamente assemblati dal rivenditore rispettando il manuale per i prodotti fornito con

gli stessi. Il rivenditore è tenuto ad adeguare debitamente i prodotti alle necessità del relativo consumatore finale, mettendo a disposizione di quest'ultimo tutti i documenti e gli accessori consegnati da BMC insieme ai prodotti. Il rivenditore s'impegna a vendere esclusivamente prodotti conformi alle disposizioni previste per legge valide di volta in volta nel luogo di vendita del rivenditore.

- d. Il rivenditore s'impegna a offrire e vendere i prodotti esclusivamente tramite le sedi del rivenditore autorizzate da BMC e/o il proprio sito Web da assegnare al rivenditore. La vendita di un prodotto BMC a un consumatore finale comprende sempre una consulenza personale, oltre che l'adattamento individuale del prodotto alle esigenze del consumatore finale. Di conseguenza, la consegna dei prodotti al consumatore finale ha luogo sempre presso le sedi del rivenditore autorizzate. L'offerta, vendita o pubblicizzazione dei prodotti da parte di terzi e/o tramite un'altra presenza su Internet, in particolare su piattaforme per aste, comprese le relative piazze di mercato indirette, è vietata in assenza di una preventiva autorizzazione scritta di BMC.
- e. Il rivenditore consente a BMC l'impiego del suo nome per finalità pubblicitarie.
- f. Il rivenditore è un rivenditore autonomo in proprio e distribuisce i prodotti a proprio nome e rischio. Queste condizioni non sono la base né di un contratto di agenzia, né di un contratto di lavoro, né di una partnership. Il rivenditore, una volta concluso il rapporto contrattuale, non avrà alcun diritto a un risarcimento di qualsivoglia natura (in particolare indennità di buonuscita o per la clientela).

4. Offerta e stipula del contratto

- a. Tutte le offerte, i listini prezzi ecc. di BMC sono salvo vendita e non sono impegnativi, a meno che BMC non si sia espressa diversamente per iscritto. Lo stesso dicasi nel caso in cui BMC, su richiesta del rivenditore, in particolare per far fronte a requisiti sovrani, trasmetta una fattura temporanea o delle dichiarazioni equiparabili.
- b. Per quanto riguarda le indicazioni sulle caratteristiche, in particolare specifiche, modelli, misurazioni, pesi, prezzi ecc. dei prodotti e del rispettivo impiego contenute sui cataloghi, sul sito Internet o all'interno di altri documenti, si tratta di dati non vincolanti e approssimativi, a meno che BMC non specifichi espressamente e per iscritto che sono vincolanti. BMC si riserva il diritto di variare le specifiche in assenza di un'ulteriore comunicazione. Pertanto le specifiche non rappresentano un'indicazione che è stata convenuta relativamente alle caratteristiche.
- c. BMC può accettare ordini dal rivenditore entro due settimane da quando gli stessi sono pervenuti. Il contratto si concretizza con l'invio della conferma del mandato via posta, risp. via mail, o altrimenti tramite l'esecuzione dell'ordine (consegna).
- d. Dopo l'invio della conferma dell'ordine, risp. l'esecuzione dello stesso (consegna) da parte di BMC, esso non può più essere stornato.
- e. La stipula del contratto ha luogo salva la possibilità di rifornirsi autonomamente, in modo corretto e tempestivo, servendosi dei subfornitori esterni di BMC. Il committente verrà immediatamente informato in merito a un'eventuale indisponibilità della prestazione. Le prestazioni/pagamenti eventualmente già erogati dal rivenditore verranno tempestivamente rimborsati.

5. Condizioni di vendita e di consegna, termini di consegna

- a. Annualmente BMC conviene in forma scritta con i suoi rivenditori le condizioni di vendita e di consegna valevoli per l'anno modello successivo (nel prosieguo denominate sinteticamente le «condizioni di vendita»). Le condizioni di vendita valgono, di volta in volta, per un anno modello e non si rinnovano automaticamente in caso di variazione dell'anno modello. Le presenti CGC costituiscono, di volta in volta, parte integrante delle condizioni di vendita.
- b. Le condizioni di vendita fanno riferimento al listino prezzi attuale, valido di volta in volta, per i rivenditori e i consumatori finali. Il listino prezzi per i rivenditori non è comprensivo né

dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi di legge né di altre tasse, commissioni o imposte. Nel caso del listino prezzi per i consumatori finali, si tratta di raccomandazioni di prezzo non vincolanti (compresa l'IVA ai sensi di legge).

- c. Le spese di consegna vengono fatturate in virtù delle condizioni di vendita convenute annualmente.
- d. La consegna viene effettuata «ex works» da un deposito merci di BMC (Incoterms 2010; EXW CH-2540 Grenchen, EXW CH-4448 Läufelfingen o EXW FR-68300 St. Louis), da un altro deposito merci stabilito da BMC o da un altro luogo convenuto per iscritto. Il rischio viene trasmesso al rivenditore – anche per una consegna esente da tasse di porto – al massimo quando viene lasciato lo stabilimento.
- e. Laddove tra la stipula del contratto e la consegna intercorressero più di venti settimane e BMC non avesse provocato intenzionalmente il superamento di questo periodo di tempo, BMC avrà la facoltà di accrescere il prezzo sulla base dei maggiori costi di produzione, in particolare per via dell'incremento dei prezzi delle materie prime, informando tempestivamente il rivenditore prima della consegna della merce. BMC si riserva il diritto di accrescere i prezzi in virtù degli aumenti dei costi subentrati per via di generali incrementi salariali o di rialzi dei prezzi dei materiali.
- f. Laddove non venisse convenuto altrimenti, i tempi di consegna indicati da BMC non sono vincolanti e devono essere ritenuti solamente delle indicazioni. I tempi di consegna decorrono a parti-re dalla data di conferma della commessa, comunque non prima che siano state chiarite tutte le questioni tecniche e il rivenditore abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi, in particolare abbia versato gli acconti convenuti.
- g. I tempi di consegna sono rispettati se, entro la rispettiva scadenza, l'oggetto della consegna ha lasciato lo stabilimento o se, laddove l'invio della merce non fosse possibile per una colpa non riconducibile a BMC, al rivenditore viene notificato l'avviso di spedizione.
- h. Un superamento dei termini di consegna non conferisce al rivenditore il diritto di chiedere la risoluzione del contratto di acquisto e/o un risarcimento danni. Laddove venisse appurata la responsabilità di BMC per un ritardo nella consegna o essa non fosse possibile, le richieste di risarcimento del rivenditore si limiteranno a quelle ai sensi della sezione 14 delle presenti CGC. Qualora BMC sfiorasse i termini di consegna per ragioni alla stessa riconducibili, BMC sarà ritenuta in ritardo nelle consegne, se il rivenditore, una volta trascorso il termine di consegna, con un preavviso di almeno tre settimane sollecitasse per iscritto la consegna e BMC lasciasse passare tale termine.
- i. BMC può procedere a forniture parziali. Le relative fatture parziali devono essere pagate dal rivenditore sulla base delle condizioni di vendita annuali. Gli ulteriori costi di trasporto che in-sorgono a seguito di una consegna parziale saranno a carico di BMC.
- j. BMC non è tenuta a effettuare una consegna se il rivenditore è in ritardo nei pagamenti o se ha superato il limite di credito concesso (v. anche sezione 9).
- k. Laddove il recapito della merce dovesse fallire per una colpa del rivenditore nonostante un duplice tentativo di consegna, BMC potrà computare le spese di consegna per ogni ulteriore tentativo di consegna.
- l. I danni in fase di trasporto e le consegne errate devono essere comunicati per iscritto a BMC entro 48 ore dal recapito, altrimenti BMC non si farà carico di alcuna responsabilità (v. anche sezione 14).

6. Portale per i rivenditori B2B

- a. L'impiego del portale per i rivenditori B2B è riservato ai rivenditori che hanno sottoscritto le condizioni di vendita per l'attuale anno modello (v. anche sezione 5) nell'ambito dell'area per le consegne dirette di BMC. L'accesso al portale per i rivenditori è un servizio aggiuntivo offerto ai rivenditori, che può essere tolto in qualsiasi momento da BMC in assenza di motivazioni.
- b. La descrizione dei prodotti sul portale per i rivenditori non rappresenta un'offerta vincolante dal punto di vista giuridico, bensì un invito a ordinare (v. anche sezione 4).

- c. I prodotti che vengono solamente messi nel «carrello» non rappresentano un ordine vincolante. Solo cliccando il tasto «Ordina» nell'ultima fase del processo di checkout i prodotti riportati nel carrello vengono ordinati in modo vincolante.
- d. Non appena ricevuto l'ordine, BMC ne confermerà l'arrivo via mail (conferma di arrivo). Il con-tratto si concretizza con l'invio della conferma d'ordine via posta, risp. mail, ma anche tramite l'esecuzione dell'ordine (consegna) da parte di BMC.
- e. La descrizione dei prezzi per i rivenditori corrisponde al listino prezzi per i rivenditori di volta in volta valido e non è comprensiva né dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi di legge né di altre tasse, commissioni o imposte. Sconti e spese di consegna ai sensi delle condizioni di vendita concordate individualmente con il rivenditore (v. sezione 5) nonché l'eventuale imposta sul valo-re aggiunto, altre tasse, commissioni e imposte vengono calcolati e riportati durante il processo di checkout.
- f. I prodotti ordinati come prodotti di prova, risp. per le proprie necessità personali devono essere di volta inclusi sotto forma di consegna online separata e corredata, nel corso del processo di checkout, dalla causale di consegna «test-bike», risp. «necessità personale». Lo sconto speciale in base alle condizioni di vendita annuali per tali ordini non viene riportato nel corso del proces-so di checkout. Viene confermato solo dopo una verifica manuale dell'ordine da parte di BMC, con un'eventuale conferma dello stesso al rivenditore.

7. Protezione dei dati

- a. BMC dà molta importanza alla sicurezza e alla protezione dei dati dei propri rivenditori. La dichiarazione dettagliata sulla protezione dei dati di BMC può essere visionata in questo modo:
- Sito Web BMC: bmc-switzerland.com/privacy
 - Portale per i rivenditori B2B di BMC: b2b.bmc-switzerland.com/privacy
- b. Tutte le procedure commerciali e le informazioni necessarie alle stesse (ad es. indirizzi, coordinate bancarie, testi contrattuali ecc.) vengono memorizzate ed elaborate elettronicamente da BMC nell'ambito della definizione della finalità della relazione contrattuale. La memorizzazione, elaborazione ed eventuale inoltro di dati a terzi devono essere conformi alla succitata dichiarazione sulla protezione dei dati.
- c. Utilizzando per la prima volta (primo login) il portale per i rivenditori B2B, il rivenditore approva altresì che i dati commerciali rilevanti per il portale per i rivenditori B2B vengono trasmessi tra-mite Internet in forma criptata.
- d. I dati di accesso messi a disposizione al rivenditore da BMC per il portale per i rivenditori B2B (nome utente e password) devono essere trattati come segreti d'affari confidenziali ai sensi della sezione 16 e non possono essere inoltrati dal rivenditore a terzi (eccezion fatta per i collaboratori del rivenditore a cui è stato affidato direttamente l'ordine). I collaboratori devono essere vin-colati di conseguenza e la password dev'essere modificata ogni volta che un collaboratore cambia società. In caso di trasgressione BMC si riserva la possibilità di presentare richieste di risarcimento danni.

8. Obbligo di controllo e di segnalazione

- a. Il rivenditore deve verificare immediatamente che non vi siano vizi nei prodotti al momento della consegna. I vizi evidenti devono essere comunicati per iscritto a BMC entro e non oltre un termine limite di 14 giorni dalla consegna (passaggio del rischio) del prodotto. La tipologia del vizio dev'essere riportata precisamente all'interno della segnalazione. Su richiesta, occorre mettere a disposizione di BMC una documentazione adeguata, in particolare delle fotografie.
- b. Laddove il rivenditore non effettuasse la segnalazione, si riterrà che la merce è stata approvata, a meno che non si tratti di un vizio non riscontrabile al momento della verifica. Qualora tale vizio venisse individuato successivamente, la segnalazione dev'essere effettuata subito dopo la sua scoperta, comunque entro e non oltre un termine limite di 5 giorni, altrimenti la merce si riterrà approvata anche in riferimento a questo vizio.
- c. Il rivenditore è tenuto a farsi carico dei costi in capo a BMC in caso di segnalazione infondata di vizi.

9. Condizioni di pagamento

- a. I termini e le condizioni di pagamento sono definiti all'interno delle condizioni di vendita annuali convenute (v. sezione 5). Laddove non si evincesse nulla in senso contrario dalla conferma della commessa, i prezzi si intendono franco fabbrica, in particolare esclusi trasporto, dazi doganali, im-

poste addizionali sulle importazioni e imballaggio, oltre che IVA esclusa.

- b. Laddove il rivenditore non saldasse la fattura entro la rispettiva data di scadenza, diverrà mora-so in assenza di un ulteriore ammonimento in tal senso.
- c. In caso di un ritardo nei pagamenti, BMC si riserva il diritto, per ogni mese di ritardo iniziato, di applicare un interesse di mora dell'1,5% per tutti gli importi fatturati non ancora saldati.
- d. BMC, nonostante disposizioni di segno opposto, ha la facoltà di computare i pagamenti del rivenditore dapprima per coprire i debiti più datati di quest'ultimo. Laddove fossero insorti costi e interessi, BMC può coprire con il pagamento prima i costi, poi gli interessi e da ultimo il credito principale.
- e. Viene esclusa una compensazione con crediti in contropartita del rivenditore.
- f. Le spese di incasso vengono fatturate al rivenditore.
- g. Un pagamento si ritiene avvenuto, se BMC può disporre dell'importo in modo definitivo.

10. Risoluzione

- a. Nel caso in cui il rivenditore violasse le condizioni di cui alle presenti CGC, BMC invierà un sollecito allo stesso, invitandolo, imponendo un termine di 30 giorni, a ristabilire le condizioni conformi al contratto, risp. a rispettare gli obblighi contrattuali. Laddove il rivenditore non desse seguito a questa sollecitazione, BMC è autorizzata a risolvere immediatamente e senza preavviso tutti i contratti di vendita in essere. Un sollecito non è necessario nel caso in cui esso apparisse sin dall'inizio privo di prospettive o il rivenditore violasse gli obblighi ai sensi del capoverso 3 (Condizioni), del capoverso 11 (Riservato dominio), risp. del capoverso 15 (Diritti d'autore).
- b. BMC ha la facoltà di rescindere i contratti stipulati tra BMC e il rivenditore e non ancora intera-mente eseguiti da entrambe le parti, in particolare di stemperare tutti i contratti ancora in essere, rendendo esigibile immediatamente il pagamento di tutti gli importi dovuti a BMC se
- è stata richiesta o avviata la procedura fallimentare o di concordato sul patrimonio del rivenditore,
 - il rivenditore (nella misura in cui non si trattasse di una persona giuridica) viene liquidato o ha interrotto la sua attività commerciale,
 - Azioni, quote sociali o altri titoli di partecipazione che consentono di controllare l'attività del rivenditore vengono trasferiti a terzi (variazione del controllo).

11. Riservato dominio

- a. I prodotti consegnati resteranno, fino al pagamento completo di tutti i crediti derivanti dal rapporto commerciale, oltre che di tutti i crediti più datati insorti già al momento della presente stipula contrattuale, compresi i crediti per via di commesse aggiuntive, ordini successivi e ordini di parti di ricambio (inclusi tutti gli interessi e costi), di proprietà esclusiva di BMC. Lo stesso dica-si anche nel caso in cui venissero concesse delle dilazioni di pagamento. Il rivenditore conferisce a BMC l'autorizzazione senza riserve, in base alla sua discrezionalità, di eseguire l'iscrizione nel rispettivo registro di riservato dominio senza la partecipazione e l'approvazione del rivenditore.
- b. Prima del passaggio di proprietà, il rivenditore deve trattare i prodotti BMC con la massima cura e assicurarli a spese proprie, in particolare contro i danni derivanti da incendi, allagamenti e furti. Una costituzione in pegno, trasferimento di garanzie, elaborazione o riconfigurazione dei prodotti con riservato dominio non sono consentiti in assenza della preventiva approvazione scritta di BMC. Per i pignoramenti o altri interventi di terzi il rivenditore deve informare tempestivamente BMC per iscritto.
- c. In caso di condotta non conforme al contratto del rivenditore BMC ha la facoltà di ritirare i pro-dotti consegnati. Il ritiro o il pignoramento dei prodotti consegnati non comportano una rescissione del contratto, a meno che ciò non venisse dichiarato espressamente da BMC.
- d. Il rivenditore, se non moroso, ha la facoltà di rivendere i prodotti consegnati nel corso delle attività commerciali ordinarie. Per ragioni di sicurezza, il rivenditore cede i crediti acquisiti nei con-fronti di terzi per via della vendita o in virtù di un altro motivo giuridico, relativamente ai pro-dotti per cui vale il riservato dominio, interamente (compresa l'imposta sul valore aggiunto) a BMC. Quest'ultima accetta la cessione in questione. BMC autorizza il rivenditore a riscuotere a proprio nome i crediti ceduti a BMC. Quest'ultima si riserva il diritto di revocare l'autorizzazione per la riscossione se il rivenditore non adempie adeguatamente ai propri obblighi di pagamento. Laddove BMC revocasse la propria autorizzazione alla riscossione, il rivenditore è tenuto a comunicare a BMC i crediti ceduti e i rispettivi debitori, a consegnare

tutta la documentazione in questo senso e a notificare ai debitori la cessione.

- e. Per l'esercizio di questi diritti in virtù del presente articolo e il ritiro dei prodotti il rivenditore acconsente al fatto che BMC, i rispettivi collaboratori, o i mandatari commerciali, oltre che tutti i veicoli che BMC ritenesse necessari a questo proposito abbiano in qualsiasi momento accesso il-limitato alle sedi commerciali del rivenditore e/o ad altri luoghi dove si trovano i prodotti.
- f. Le presenti condizioni non impediscono il passaggio dei rischi di perdita e di danneggiamento dei prodotti venduti, oltre che dei danni che possono generare al momento della consegna al consumatore finale.

12. Ritiro dei prodotti

- a. Laddove BMC ritirasse prodotti consegnati al rivenditore sulla base delle presenti CGC, in parti-colare nei casi ai sensi della sezione 10 (Risoluzione) e della sezione 11 (Riservato dominio), il rivenditore otterrà un accredito, escludendo ulteriori diritti, in base alle seguenti condizioni:
- in riferimento a prodotti ancora nella confezione originale, nell'anno modello corrente pari all'ammontare del prezzo di vendita netto meno il 15%, per l'anno modello precedente meno il 30%,
 - in riferimento a prodotti non più nella confezione originale, nell'anno modello attuale pari all'ammontare del prezzo di vendita netto meno il 25%, per l'anno modello precedente meno il 40%,
 - in riferimento a prodotti più datati dell'anno modello precedente, l'accredito viene stabilito in base alla discrezionalità di BMC, tuttavia al massimo al prezzo di vendita netto meno il 50%.
- b. I costi che insorgono in capo a BMC per il ritiro dei prodotti (trasporto ecc.) saranno a carico del rivenditore.

13. Garanzia

- a. Nel caso di un vizio effettivamente esistente che viene segnalato entro i termini e nella forma previsti e riconosciuto da BMC, quest'ultima, a sua discrezione, ritoccherà o sostituirà i prodotti che presentano il vizio in questione. Qualora il ritocco non andasse a buon fine, il rivenditore avrà il diritto di richiedere una riduzione o un mutamento. Il rivenditore può solo far rivalere del-le richieste di risarcimento nell'ambito delle disposizioni di legge se gli viene sottaciuto con mali-zia un vizio o se BMC, in via eccezionale, si fosse fatta carico di una particolare garanzia. Ulteriori richieste di risarcimento danni per via di vizi dell'oggetto della consegna vengono escluse, nella misura in cui non sussistesse una delle circostanze per le eccezioni di cui alla sezione 14 c. e d.
- b. Richieste correlate ai vizi del rivenditore non potranno più essere rivendicate dopo 12 mesi, calcolati a partire dal passaggio del rischio. Questo termine di prescrizione vale per tutte le richieste.
- c. Variazioni delle specifiche tecniche (ad es. componenti) e della forma e dei colori non rappresentano un vizio della cosa (v. anche sezione 4). Il rivenditore è tenuto a far rivalere le sue eventuali richieste tenendo conto delle condizioni di cui alla sezione 8 (Obbligo di controllo e di segnalazione).
- d. I diritti di garanzia non spettano al rivenditore se un vizio fosse da ricondursi al fatto che egli stesso ha depositato, trasportato, maneggiato, sottoposto a manutenzione o riparato il prodotto in modo improprio, errato o negligente, risp. lo ha danneggiato o modificato. Lo stesso dicasi se il vizio della cosa fosse da ricondursi a un'usura o al fatto che il rivenditore ha collegato il prodotto con parti che non sono state acquistate o approvate da BMC. Modifiche al telaio determinano un'esclusione completa della garanzia.
- e. Le condizioni di garanzia per i consumatori finali possono essere visionate in qualsiasi momento sul sito Web di BMC all'indirizzo bmc-switzerland.com/warranty. Le succitate condizioni di garanzia non trovano applicazione sulla relazione contrattuale con il rivenditore.

14. Responsabilità e supporto per casi di responsabilità correlata ai prodotti

- a. Fatte salve le seguenti condizioni, valgono le regole in materia di responsabilità ai sensi di legge, comprese quelle di cui alla Legge federale sulla responsabilità per danno da prodotti. La responsabilità di BMC viene limitata, risp. esclusa, nella misura in cui ciò fosse ammesso ai sensi di legge. Le richieste di risarcimento danni e di rifusione delle spese del rivenditore di qualsiasi tipo, a prescindere da quali siano le ragioni giuridiche (nel prosieguo complessivamente le «richieste di risarcimento danni») vengono escluse.
- b. BMC non è responsabile dei danni conseguenti, come ad esempio lucro cessante, perdite e costi successivi, perdita

di un contratto o di risparmi, o perdite a seguito di un'interruzione o di una sospensione delle attività o altri danni patrimoniale del rivenditore.

- c. Nella misura in cui la responsabilità venisse esclusa o limitata, ciò vale anche per la responsabilità personale di impiegati, dipendenti, collaboratori, rappresentanti e assistenti di BMC.
- d. In ogni caso BMC è responsabile per il risarcimento di danni o perdite solo fino all'ammontare dell'importo della fattura che il rivenditore ha pagato per i prodotti alla base del danno o della perdita. Nella misura in cui il rivenditore collegasse prodotti a parti che non sono state acquistate o approvate da BMC, verrà esclusa la responsabilità di BMC. Variazioni al telaio portano alla completa esclusione della responsabilità di BMC.
- e. Il rivenditore non modificherà i prodotti in riferimento agli aspetti rilevanti per la sicurezza. In particolare non modificherà o eliminerà le indicazioni presenti sui rischi in caso di un uso improprio. In caso di violazione di questo obbligo il rivenditore esonererà BMC, nell'ambito del rapporto interno, dalle richieste di responsabilità per i prodotti di terzi.
- f. Laddove BMC fosse tenuta a introdurre provvedimenti, in particolare per un avviso o un richiamo dei prodotti, il rivenditore sosterrà BMC con ogni ragionevole sforzo.
- g. Il rivenditore informerà immediatamente BMC in forma scritta sui rischi di cui fosse venuto a conoscenza.

15. Diritti d'autore

- a. I diritti d'autore e tutti gli altri diritti correlati a nomi commerciali, marchi di fabbrica, loghi, con-tenuti, immagini, fotografie, video, o altri file all'interno di cataloghi, brochure, siti Web, supporti di dati, download ecc. sono di proprietà esclusiva di BMC o dei titolari dei diritti citati appositamente. Per la riproduzione o il riutilizzo di qualsiasi elemento, a

meno che non diversamente definito in maniera esplicita, il rivenditore deve richiedere la preventiva approvazione scritta al detentore dei diritti d'autore.

- b. Il rivenditore ha accesso, nel corso della durata del contratto, a una selezione di contenuti nella banca dati mediatica di BMC, laddove ciò fosse necessario per un utilizzo conformemente al contratto. Questi contenuti, nella misura in cui non venisse citato esplicitamente il contrario, possono essere impiegati per finalità pubblicitarie. In questo senso rientra anche l'utilizzo del logo del marchio, che dev'essere impiegato conformemente alle disposizioni in materia di corporate identity attualmente in vigore. Ogni ulteriore impiego dev'essere accordato al rivenditore solo a fronte di una preventiva approvazione scritta.
- c. Il rivenditore s'impegna a interrompere immediatamente l'impiego dei succitati elementi, laddove ciò gli venisse chiesto da BMC, e in ogni caso non appena terminerà il rapporto giuridico tra BMC e il rivenditore.

16. Riservatezza, segretezza

- a. Il rivenditore s'impegna a trattare tutte le informazioni commerciali e/o tecniche non di ambito pubblico di cui fosse venuto a conoscenza per via delle relazioni commerciali con BMC (nello specifico anche le condizioni di vendita) come segreti commerciali riservati. Questi segreti commerciali riservati non possono essere divulgati a terzi (in particolare anche a collaboratori di aziende concorrenti) (divieto di comunicazione). Sono esclusi terzi in un rapporto di impiego con il rivenditore e che hanno bisogno, per l'adempimento dei rispettivi compiti, necessariamente delle relative informazioni, posto che essi siano stati vincolati per iscritto dal rivenditore, perlomeno in misura analoga, alla riservatezza. Generalmente non si possono impiegare e/o sfruttare segreti commerciali riservati al di fuori della finalità contrattuale. Questi obblighi (divieto di utilizzo e di sfruttamento) valgono anche dopo la vendita.

17. Variazioni delle CGC

- a. Si applicano le CGC nella versione di volta in volta valida al momento della stipula del contratto. Variazioni o integrazioni successive delle presenti CGC diventano parte integrante del contratto se il rivenditore non vi si oppone entro 30 giorni da quando è venuto a conoscenza delle condizioni mutate. Tutte le variazioni e integrazioni delle presenti CGC e della rispettiva validità necessitano della forma scritta. Ciò vale anche in riferimento a una possibile rinuncia del requisito della forma scritta.

18. Diritto applicabile e foro competente

- a. Il presente accordo è soggetto solamente al diritto materiale svizzero, escludendo le disposizioni di cui al diritto privato internazionale (solamente l'art. 116 LDIP, che consente esplicitamente una libera scelta espressa della legge applicabile come la presente, non è interessato da questa esclusione). Viene esclusa l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite relativa ai contratti di vendita internazionale di merci (CISG).
- a. La competenza esclusiva per tutte le controversie spetta ai tribunali ordinari di CH-2540 Grenchen, Svizzera.

19. Clausola salvatoria

- a. Laddove una o più condizioni delle presenti CGC fossero o divenissero, in tutto o in parte, inefficaci o inapplicabili, ciò non comprometterà l'efficacia delle altre condizioni. Al posto della condizione inefficace si riterrà efficacemente convenuta sin dall'inizio una disposizione che si avvicini quanto più possibile sul piano economico a quella voluta dalle parti contrattuali. Lo stesso dicasi per le lacune all'interno delle presenti CGC.

Ultimo aggiornamento 03.01.2021

.....
Luogo, data

.....
Firma / Timbro rivenditore